

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 25 DEL 27/02/2026

**PORTO DI ORTONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO
NEI PRESSI DELL'INGRESSO CARRABILE DI SERVIZIO ALLA SEDE DELLA LOCALE
CAPITANERIA DI PORTO**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- POSTO** che nel porto di Ortona, sulla base delle recenti ricognizioni degli uffici tecnici di questo Ente, emerge la necessità immediata dell'interdizione temporanea ad ogni uso di una porzione dello spazio demaniale marittimo nei pressi dell'ingresso carrabile di servizio alla sede della locale Capitaneria di Porto, la stessa – normalmente adibito alla pubblica circolazione viaria – identificata in colore rosso nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento, ciò per le esigenze della pubblica incolumità ovvero per la sicurezza del transito veicolare a fronte delle anomalie tecniche ad oggi ivi ravvisabili sulla pavimentazione stradale;

CONSIDERATO	che tale interdizione si rivela indispensabile anche in relazione ai lavori finalizzati al ripristino della porzione di pavimentazione stradale insistente nell'area in questione, ovvero per le esigenze della connessa cantierizzazione;
RITENUTO	pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento;
VISTI	il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
SENTITO	al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Con decorrenza immediata, sino ad avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino della relativa pavimentazione stradale, è interdetta ad ogni uso ed a qualunque accesso una porzione dello spazio demaniale marittimo nei pressi dell'ingresso carrabile di servizio alla sede della Capitaneria di Porto di Ortona, la stessa identificata in colore rosso nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In relazione a tale interdizione, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori di ripristino della pavimentazione stradale nell'area in questione.

ART. 2

Nella zona nord del porto di Ortona, in relazione all'interdizione temporanea di cui al precedente art. 1, è stabilito in sistema di circolazione viaria secondo quanto rappresentato nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 3

Ai fini dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale nello spazio di cui al precedente art. 1, lo spazio medesimo resterà nella totale custodia dell'impresa all'uopo incaricata da parte di questa Autorità.

A tal proposito, lo spazio demaniale in questione dovrà risultare correttamente delimitato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 4

In relazione all'interdizione di cui al precedente art. 1, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 3, resta altresì obbligo quanto segue per l'impresa affidataria dei lavori di ripristino del caso:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività di propria competenza e la locale operatività portuale nonché

- la circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
 - la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
 - lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 ora dalla conclusione degli stessi lavori;
 - la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
 - la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alla zona portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
 - il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la cantierizzazione dei lavori in argomento oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
 - il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
 - ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che venisse emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE

(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

PORTO DI ORTONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO NEI PRESSI DELL'INGRESSO CARRABILE DI SERVIZIO ALLA SEDE DELLA LOCALE CAPITANERIA DI PORTO

Elaborato planimetrico

